

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 51 del 25/05/2005**

Deliberazione n. 51 del 25/05/2005 legge 109/94 Articoli 7 - Codici 7.1

La nomina quale Responsabile del procedimento (RUP) di un soggetto dipendente da un'Amministrazione diversa dalla stazione appaltante, peraltro limitatamente alla fase della progettazione e soltanto a partire dalla sub-fase della progettazione definitiva ovvero da quella della progettazione esecutiva, non si presenta conforme ai principi di appartenenza del RUP all'organico dell'amministrazione aggiudicatrice e di unicità del responsabile per l'intero procedimento di attuazione dell'intervento, ossia per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, come si rinvia dagli articoli 7, commi 1 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m..

Deliberazione n. 51 del 25/05/2005 legge 109/94 Articoli 18 - Codici 18.1

Il regolamento comunale che stabilisce l'incentivo nella misura massima dell'1,50 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara non è conforme ai principi stabiliti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., per i quali la percentuale effettiva a cui commisurare la somma da ripartire, nel limite massimo dell'1,5 per cento, deve essere stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. Per quanto concerne la corresponsione di detto incentivo al personale con qualifica dirigenziale, si rammenta che il comma 2 dell'articolo 29 del C.C.N.L., sottoscritto il 23 dicembre 1999, prevede che gli enti, nella determinazione dei criteri per la erogazione della retribuzione di risultato, devono valutare la correlazione tra quest'ultima e i compensi professionali, tra cui quelli percepiti ai sensi del citato art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.; ciò sicuramente comporta, per i dirigenti del settore, una differente partecipazione alla suddivisione delle restanti ed ordinarie risorse destinate alla retribuzione di risultato.

Deliberazione n. 51 del 25/05/2005 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2

La disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. individua, tra i soggetti che possono essere affidatari di incarichi di progettazione, gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni possono valersi per legge. Tale disposizione, tuttavia, non consente a detti organismi di procedere, a loro volta, ad affidare l'incarico ricevuto ad un soggetto terzo.